



LICEO GINNASIO “JACOPO STELLINI”

piazza I Maggio, 26 - 33100 Udine Tel. 0432 – 504577 Fax. 0432 – 511490

Codice fiscale 80023240304

e-mail: info@liceostellini.it - Indirizzo Internet: www.stelliniudine.it - PEC: udpc010005@pec.istruzione.it

Delibera C.I. n. 3/7 del 24 gennaio 2014

REGOLAMENTO DI ISTITUTO ALLEGATO M

Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al Liceo classico “Stellini” di Udine, di seguito denominato “Istituto”, nonché a tutto il personale di ogni categoria e qualifica ivi operante ed agli utenti di qualsiasi categoria.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a. *Attività lavorativa*: attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio svolte direttamente o indirettamente dall'Istituto presso la propria sede
 - b. *Prevenzione*: complesso delle disposizioni o misure (di natura organizzativa, gestionale, tecnica e comportamentale) adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa (come definita al punto a) per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno
 - c. *Struttura*: unità organizzativa individuata dall'*Amministrazione scolastica*
 - d. *Responsabile della Struttura*: soggetto apicale della *Struttura*
 - e. *Addetto del sistema di prevenzione*: persona che svolge compiti istituzionali di tipo attivo nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
 - f. *Unità funzionale di prevenzione*: articolazione di una *Struttura* che svolge istituzionalmente compiti in settori direttamente connessi con la gestione della prevenzione dell'Istituto
 - g. *Sistema di prevenzione d'Istituto*: insieme delle *Unità funzionali di prevenzione* e degli *Addetti* che nello svolgimento delle loro attribuzioni e competenze operano in modo attivo in settori connessi con la prevenzione. Il "*Sistema di prevenzione*" si configura di fatto come una organizzazione trasversale di coordinamento di tutti gli *Addetti* operanti nella struttura
 - h. *Servizio di prevenzione e protezione*: unità funzionale del sistema di prevenzione costituita dall'insieme delle persone, dei sistemi e mezzi esterni o interni all'Istituto finalizzati allo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 31 e sg. del D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, organizzazione della formazione e informazione, consulenza alle *Strutture* nel settore della prevenzione)
 - i. *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*: persona designata dal datore di lavoro, con capacità e attitudini adeguate che ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti di cui agli artt. 31 e sg. del D.Lgs. 81/2008
 - j. *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;
 - k. *Lavoratore*: qualsiasi persona che ha rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione dell'Istituto (docenti, personale tecnico-amministrativo ed ausiliario), gli utenti, gli allievi e i

partecipanti a corsi nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici

- l. *Disposizione*: documento ufficiale che impone l'attuazione di determinate azioni o comportamenti
- m. *Procedura*: documento ufficiale che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte.

Capo II

Organizzazione del sistema permanente di gestione della prevenzione

Art. 3

Individuazione del datore di lavoro

1. Ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, il dirigente scolastico, quale organo a rilevanza esterna, rappresentante legale dell'Istituto, svolge le funzioni di datore di lavoro.
2. Il dirigente scolastico svolge poteri di direttiva, di indirizzo e coordinamento, nei riguardi dei responsabili delle singole *Strutture*.
3. Spetta altresì al dirigente scolastico, per il miglior esercizio dei compiti di cui al comma precedente, indicare le direttive nei confronti di tutto il personale dell'Istituto, così come individuato dall'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Spetta al dirigente scolastico l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo del personale scolastico.
5. Nell'ambito delle attività di coordinamento il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, consultando, ove richiesto dalla normativa, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a. nomina il *Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione* (di seguito denominato *Responsabile del Servizio*), ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008
 - b. individua e designa, sentito il DSGA, gli addetti al *Servizio di prevenzione e protezione* (di seguito denominato *Servizio di prevenzione*), ai quali assegna i compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008, dotando il predetto *Servizio* delle risorse necessarie, sia umane (competenze e professionalità) che strumentali
 - c. nomina il medico competente ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, secondo le modalità e per i fini previsti dal capo III del medesimo D.Lgs.; il medico si deve coordinare con il *Responsabile del Servizio* e con il *Rappresentante dei lavoratori* al fine dell'adempimento degli obblighi di legge, previsti dal citato capo III
 - d. nomina i professionisti eventualmente necessari per gli adempimenti imposti dalla legge: esperto qualificato, medico autorizzato, consulenti, rilevazioni specialistiche, ecc.
 - e. in base alla natura delle attività e nella scelta delle attrezzature e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, valuta i rischi per la sicurezza per la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
 - f. elabora il documento di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, in collaborazione con il *Servizio di Prevenzione* ed il *Medico competente*, nell'ambito delle loro attribuzioni
 - g. vigila sulla realizzazione dei programmi di attuazione delle misure contenute nel documento di cui alla lettera f)
 - h. vigila sulle attività di informazione, formazione e aggiornamento del personale ai fini della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro
 - i. vigila affinché, nella stipula di convenzioni ed accordi con gli enti ed istituzioni che collaborano con l'Istituto, venga garantita la sicurezza e la salute del personale scolastico
 - j. emana, se necessario, le procedure e le opportune disposizioni attuative
 - k. cura l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale
 - l. convoca le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008
 - m. cura l'aggiornamento del registro degli infortuni a seguito di segnalazione degli addetti
 - n. provvede, qualora due o più *Strutture* fruiscano di locali comuni a che le stesse addividuano ad una gestione comune, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, adottando apposito provvedimento.

Art. 4

Il Sistema di prevenzione d'Istituto

1. Il *Sistema di prevenzione* dell'Istituto è l'organizzazione trasversale di collegamento e coordinamento di tutti gli *Addetti* e delle *Unità funzionali di prevenzione* (così come definiti all'art. 2, comma primo, lett. g).
2. Gli *Addetti* del *Sistema di prevenzione dell'Istituto* operano sotto il coordinamento del *Responsabile del Servizio di Prevenzione*.
3. Il dirigente scolastico, ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal precedente art. 3, si avvale degli *Addetti* del *Sistema di prevenzione dell'Istituto* cui può affidare, di volta in volta, compiti ispettivi e di vigilanza interna, nonché di pronto intervento, qualora necessario.

Art. 5

Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il *Servizio di prevenzione e protezione* è un servizio di consulenza e supporto al dirigente scolastico, preposto allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008 sarà formato da *Addetti* in possesso delle capacità professionali necessarie e in numero adeguato alle esigenze e disporrà dei mezzi e del tempo necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il *Servizio* esplica funzioni di consulenza e di supporto organizzativo.

Art. 6

Designazione degli Addetti al Sistema di prevenzione dell'Istituto

1. Gli *Addetti* di cui al punto e) dell'art. 2 vengono designati dal dirigente scolastico sentito il *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, su indicazione del *Direttore dei servizi generali ed amministrativi* e del *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* specificandone le attribuzioni e competenze in seno al *Sistema di prevenzione dell'Istituto*.
2. Nella designazione degli *Addetti*, il dirigente scolastico tiene conto delle capacità degli stessi.

Art. 7

Prevenzione incendi e pronto soccorso

1. Il dirigente scolastico, sentito il *Direttore dei servizi generali ed amministrativi* e il *Responsabile del Servizio*, designa gli addetti alla prevenzione incendi e pronto soccorso e organizza i piani di emergenza per le varie *Strutture*.
2. Sulla base della proposte formulate dal *Responsabile del Servizio* e della valutazione dei rischi nonché delle disposizioni normative vigenti, definisce con opportuna procedura, la composizione e la tipologia delle squadre nei vari insediamenti scolastici.

Art. 8

Manuale della sicurezza e procedure

1. L'insieme delle procedure costituirà il *Manuale della Sicurezza* che rappresenta lo strumento attuativo del presente regolamento.
2. Le procedure saranno emanate su proposta del *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione* e verranno trasmesse a tutti gli addetti in modo da definire in modo univoco le reciproche competenze e funzioni.

Art. 9

Atlante degli immobili

1. La situazione aggiornata delle destinazioni d'uso nelle varie realtà dell'Istituto sarà mappata in un apposito atlante degli immobili che costituirà il riferimento comune per tutti gli addetti. La predisposizione e l'aggiornamento dell'Atlante sono affidate al *Servizio di prevenzione* il quale dovrà essere tempestivamente aggiornato su tutti i cambi di destinazione d'uso e modifiche degli spazi. I vari locali saranno codificati dal *Servizio di Prevenzione* e tale codifica sarà utilizzata ogni qualvolta si debba fare riferimento ad un locale o ad un elemento distributivo-funzionale per problemi o comunicazioni connesse con la prevenzione. Nel caso di insediamento in nuovi immobili l'istituzione dell'atlante avverrà preliminarmente all'assegnazione degli spazi, salvo situazioni di urgenza funzionale individuate dal dirigente scolastico, nel qual caso l'atlante sarà istituito entro i tempi strettamente tecnici ad attività avviata.

Art. 10

Ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il *Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione* ha la responsabilità del *Servizio di Prevenzione e Protezione*, i cui compiti sono quelli dettati dall'art. 31 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il *Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione* svolge il ruolo di consulente per il dirigente scolastico e per le *Strutture* nel settore della sicurezza e prevenzione.
3. Il *Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione* può proporre al dirigente scolastico di emanare disposizioni, procedure specifiche riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro presso l'Istituto.
4. Il *Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione* coordina l'organizzazione del *Sistema di prevenzione dell'Istituto* e svolge attività di consulenza agli *Addetti*.
5. Il *Responsabile del Servizio*, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti, può proporre al dirigente scolastico di attribuire mansioni specifiche agli *Addetti* del sistema di prevenzione.

Capo III Obblighi e Responsabilità

Art. 11

Responsabilità nel settore della prevenzione

1. La normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza individua i soggetti titolari di obblighi:
 - *Datore di lavoro*: figura (persona fisica) che ha la responsabilità complessiva della gestione della prevenzione e sicurezza dell'Azienda.
 - *Dirigente*: figura che ha la responsabilità di un particolare settore in quanto lo gestisce autonomamente (con potere decisionale e di spesa), nel quadro dell'impostazione generale stabilito dal datore di lavoro e delle risorse umane, strumentali e finanziarie, affidategli.
 - *Preposto*: figura che ha la responsabilità di una particolare articolazione della struttura e nell'ambito di questa provvede e sovrintende alla attuazione delle disposizioni del "*Dirigente*" della struttura a cui risponde.
 - *Lavoratore*: qualsiasi persona che ha rapporto di lavoro dipendente con il datore di lavoro, gli utenti, gli allievi e i partecipanti a corsi nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici che fanno uso o accedono a luoghi a rischio.

Art. 12

Osservanza degli obblighi

1. Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli il *Preposto* è tenuto all'osservanza di quanto imposto dal dirigente scolastico con apposite disposizioni o con le procedure di prevenzione, in specie per l'adempimento di quanto previsto nell'art. 33 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il *Preposto* risponde della corretta gestione delle attività di cui trattasi e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici come individuati dagli ordini di servizio, dalla normativa e dai regolamenti vigenti; egli è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività svolta, egli deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature, delle sostanze, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente.
3. Al *Preposto* spetta, comunque, la vigilanza sull'applicazione delle norme e regolamenti nell'ambito della propria struttura.
4. Il *Preposto*, nell'ambito delle funzioni delegate, deve coordinarsi con il *Responsabile del servizio*, con il *Medico competente*, con il *Rappresentante dei lavoratori* e con gli Uffici dell'amministrazione per quanto di competenza.
5. In particolare egli deve:
 - a. in occasioni di modifiche dell'attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, attivarsi affinché venga elaborato il documento di cui all'art. 28 del D.Lvo 81/2008, ed individuare ed attuare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere
 - b. proporre al dirigente scolastico la nomina di uno o più referenti da affiancare al *Servizio di prevenzione e protezione*

- c. vigilare sull'adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attività svolta
- d. evitare di porre in essere attività che possano comportare rischio, prima che siano attuate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa e dalle presenti disposizioni
- e. effettuare le comunicazioni di infortunio all'ufficio competente.

Art. 13

Autoresponsabilizzazione

1. Il lavoratore definito all'art. 2, che coordina o che pone in atto attività che direttamente danno o possono dare origine a rischi, nell'ambito delle proprie competenze:
 - a. si deve attivare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al *Preposto* ove si svolge l'attività stessa;
 - b. risponde della corretta prevenzione e protezione dai rischi prodotti durante le attività affidategli o dallo stesso promosse.
2. Detto personale, pertanto, è tenuto a coordinarsi preventivamente con il *Preposto* di afferenza e/o di appartenenza, al fine di predisporre quanto necessario per ottenere una corretta informazione e formazione degli operatori e protezione degli stessi sul luogo di lavoro.
3. Esso è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure da adottare, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti in relazione ai quali il docente ha comunque la responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare.
4. I lavoratori definiti all'art. 2, nonché gli eventuali ospiti ufficiali sono tenuti a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, ed in particolare è tenuto al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni.

Art. 14

Rispetto e violazione delle normative e delle disposizioni

1. Fermi restando gli obblighi del lavoratore previsti dall'art. 20 del D.Lgs 81/2008, all'accertamento da parte dell'Amministrazione scolastica di eventuali violazioni alle presenti disposizioni impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste da apposite procedure.
2. Eventuali provvedimenti di urgenza, anche in via cautelare, debbono essere adottati dal *Preposto*, fatta salva successiva ratifica da parte del dirigente scolastico.

Capo IV Competenze

Art. 15

Competenze degli Uffici e Strutture

1. Le competenze degli Uffici dell'Amministrazione e dei *Preposti* sono individuati nel *Manuale della sicurezza* sulla base di specifiche procedure.

Art. 16

Formazione degli addetti

1. L'organizzazione della formazione degli addetti del *Sistema di prevenzione* dell'Istituto, nonché degli addetti alle squadre di emergenza è demandata al *Servizio di prevenzione*.

Capo V Casi particolari

Art. 17

Avvio e modifica di nuove attività

1. Qualora si dovessero porre in atto da parte dei *Preposti* attività comportanti nuove tipologie di rischio, ovvero le medesime tipologie ma di diversa entità, è fatto obbligo di darne preventiva comunicazione al dirigente scolastico ed al *Responsabile del Servizio di Prevenzione*, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto previsto ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 18

Disposizioni interne

1. Il presente regolamento costituisce linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro e la tutela dell'ambiente; eventuali disposizioni interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro devono essere in sintonia con quanto disposto nel presente regolamento.

Art. 19

Natura del presente regolamento

1. Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione, definisce i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive in materia di prevenzione in seno all'Istituto.
2. Le prescrizioni del presente regolamento hanno pertanto carattere vincolante.

Art. 20

Efficacia e divulgazione

1. Il presente regolamento ha efficacia immediata e deve essere divulgato al personale interessato.